

proposta di legge n. 190

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 30 marzo 2012

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE
DEGLI ENTI PARCO REGIONALI E MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15
“NORME PER L’ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE NATURALI”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge disciplina la nuova organizzazione degli enti di gestione dei parchi regionali al fine di migliorare l'efficacia della gestione e razionalizzare la spesa.

La finalità sopra menzionata è conseguita attraverso una semplificazione degli enti di gestione, prevedendo quali organi degli enti medesimi il Presidente, il Consiglio di gestione ed il Revisore dei conti.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di gestione ed è il rappresentante legale dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi.

Il Consiglio di gestione è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da tre membri, uno dei quali su designazione della Regione, sentita la Provincia competente, e due in rappresentanza dei comuni territorialmente interessati. Ad esso compete l'approvazione dei regolamenti dell'Ente, l'approvazione dello Statuto, l'adozione del piano pluriennale di cui all'art. 17, la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi, la nomina del direttore. E' previsto che ai componenti del Consiglio di gestione spetti esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute dello stesso; ad essi si applicano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il revisore unico esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione; il suo compenso è determinato dalla Giunta regionale.

L'ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni parco un organismo denominato Consulta (articolo 3), composto secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste. La Consulta esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio sul documento preliminare del piano per il parco, sulla proposta di regolamento del parco e sulla proposta di piano pluriennale economico e sociale.

L'articolo 4 della proposta prevede che la Regione eserciti funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:

- a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
- b) definisce, sentito il Consiglio delle autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli enti di gestione;
- c) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale.

Infine, l'articolo 5 apporta modifiche ed abrogazioni alla l.r. 15/1994.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina il riordino degli enti di gestione dei parchi regionali al fine di migliorare l'efficacia della gestione e razionalizzare la spesa.

Art. 2
(Organizzazione degli enti parco regionali)

1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi regionali:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di gestione;
- c) il Revisore dei conti.

2. Il Presidente, il Consiglio di gestione e il Revisore dei conti restano in carica per cinque anni.

3. Il Presidente, eletto dal Consiglio di gestione, è il rappresentante legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi.

4. Il Consiglio di gestione è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da tre membri, uno dei quali su designazione della Regione, sentita la Provincia competente, e due in rappresentanza dei Comuni territorialmente interessati. Compete al Consiglio, in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- b) l'approvazione dello Statuto;
- c) l'adozione del piano pluriennale di cui all'articolo 17 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali);
- d) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi;
- e) la nomina del direttore.

5. Ai componenti del Consiglio di gestione spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute dello stesso.

6. Per i componenti del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

7. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è esercitata da un revisore unico, scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

8. Il compenso del revisore è stabilito dalla Giunta regionale.

Art. 3*(Consulta del parco)*

1. L'ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni parco un organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste.

2. La Consulta esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio sui seguenti atti:

- a) documento preliminare del piano per il parco;
- b) proposta di regolamento del parco;
- c) proposta di piano pluriennale economico e sociale.

3. Qualora la Consulta non si esprime entro il termine di cui al comma 2, si prescinde dal parere.

Art. 4*(Funzioni della Regione)*

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 23 della l.r. 15/1994, la Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:

- a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
- b) definisce, sentito il Consiglio delle autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli enti di gestione;
- c) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale.

Art. 5*(Modifiche ed abrogazioni)*

1. Sono abrogati i commi 1, 3, 5 e 6 dell'art. 13 della l.r. 15/1994.

2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 15/1994 le parole "sentita la comunità del parco e" sono sostituite dalla parola: "sentito".

3. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 15/1994 le parole "previo parere della comunità del parco" sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole: "tenuto conto del parere espresso dalla comunità del parco" sono soppresse.

5. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 15/1994 le parole “consigli direttivi” sono sostituite dalle parole: “consigli di gestione”.